



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 17 del 25/01/2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO STRALCIO PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA APPROVATO CON D.G. N. 244 DEL 28/06/2011 A SEGUITO DI INTERVENUTE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI E DISPOSIZIONI NORMATIVE.

L'art. 88 del TUEL prevede che al personale degli enti locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, confluito nel decreto legislativo 165/2001), e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel decreto legislativo 267/2000 stesso.

Il successivo articolo 89 evidenzia come la potestà regolamentare degli enti locali si esercita nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Con atto n. 244 del 28/06/2011 la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

In data 22/3/2021 con atto del Presidente n. 50 il suddetto Regolamento è stato adeguato alle norme contenute nel D.L. 34/2020 con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione in via telematica delle domande di partecipazione nonché all'espletamento delle prove a distanza.

Lo stralcio regolamentare citato non prevede però la durata minima e massima degli incarichi dirigenziali e conseguentemente neppure la durata minima e massima dei rapporti di lavoro ex art. 110 del TUEL. Si evidenzia inoltre che all'art. 17 dello stralcio regolamentare in parola vengono fissati i limiti sugli incarichi a contratto sulla base di disposizioni normative che sono state oggetto di aggiornamento con riguardo alla disciplina degli enti locali e che pertanto si rileva la necessità di procedere alla modifica del suddetto articolo anche in relazione alle necessità organizzative derivanti dall'implementazione delle attività e delle funzioni che sono in carico alle province a seguito, in particolare, della nuova veste di "Casa dei Comuni" e delle ingenti risorse derivanti dal PNRR.

Con sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 424/2014 e n. 11015/2017 si riprendendo i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010, è stato affermato che la

durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre e superiore a cinque anni, come prescritto dall'art. 19 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e non già come stabilito dall'art. 110 c. 3 del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Considerato che le suddette considerazioni sono state esposte, pur non esprimendosi in merito a specifico quesito posto dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nella deliberazione n. 220 del 19 ottobre 2021.

Considerato inoltre che l'art. 48 "Incarichi dirigenziali" del CCNL 17/12/2020 prescrive che la durata degli incarichi dirigenziali è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge e che pertanto implicitamente si riferisce a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 165/2001, in relazione al fatto che il decreto legislativo 267/2000 non contiene alcun limite minimo di durata degli incarichi dirigenziali.

Si dà atto che lo Statuto dell'ente prevede la possibilità di assunzione di Dirigenti esterni all'ente con rapporto a termine.

Si dà atto inoltre che il Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 244 del 28/06/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la possibilità di copertura di posizioni dirigenziali cosiddette a contratto e che pertanto sussistono le condizioni contenute nella norma prima richiamata di poter attivare le procedure previste dall'art. 110 del TUEL per addivenire all'assunzioni di dirigenti a termine.

Preso inoltre atto dei principi contenuti nelle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del D.L. 80/2021.

Atteso che la struttura dirigenziale è articolata su due livelli (Direttori d'Area e Dirigenti di Servizio) e sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i Direttori delle Aree possono formulare proposte agli organi di governo ai fini dell'elaborazione di atti o programmi, limitatamente alle materie di competenza delle proprie Aree, con conseguente rapporto diretto con l'organo politico e conseguente necessità di effettuare una differenziazione tra i due livelli dirigenziali ai fini di definire la correlazione tra la durata minima degli incarichi dirigenziali e il mandato del Presidente della Provincia.

La suddetta differenziazione è da ritenersi coerente con quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11015 del 5 maggio 2017 secondo la quale è da ritenersi legittima costituzionalmente l'applicazione della decadenza automatica nel caso di incarico dirigenziale inferiore a tre anni nel momento in cui sono presenti i requisiti di "apicalità" nonché della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare e pertanto con riferimento alla Direzione d'area.

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica del Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale con particolare riferimento al Titolo III dello stesso.

Considerata inoltre la necessità di modificare il regolamento in parola in relazione al diverso assetto istituzionale e amministrativo della Provincia di Modena nonché rispetto agli intervenuti aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di procedere all'approvazione del Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale come da "Allegato 1" contenente le integrazioni e le modifiche narrate in premessa rispetto al testo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 244 del 28/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di dare mandato al Direttore dell'Area amministrativa di adeguare gli incarichi e i contratti individuali di lavoro dei Dirigenti a tempo determinato attualmente in servizio qualora incompatibili con i contenuti del Regolamento allegato;
- 3) di incaricare il Direttore dell'Area Amministrativa di provvedere agli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)